

# COMUNE DI LAURITO

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25 GENNAIO 2022 in vigore dal 01.02.2022

Indice

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Requisiti oggettivi e soggettivi

Art. 3: Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

Art. 4: Modalità di rateizzazione e/o dilazione

Art. 5: Interessi

Art. 6: Domanda di concessione

Art. 7: Procedimento

Art. 8: Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9: Controlli

Art. 10: Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di due rate

Art. 11: Norme transitorie e finali

Art. 12: Norme di rinvio

Art. 13: Pubblicità

Art 14: Entrata in vigore

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali.

2. La rateizzazione e la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura extratributaria (patrimoniale e/o demaniale relativi a concessioni in uso, affitti, locazioni, vendite etc.) in genere:

- siano essi derivanti, da ingiunzioni di pagamento, da precedenti accordi, da iscrizione in ruoli o da obblighi contrattualmente assunti;

- siano essi relativi ad una o a più annualità o a pagamenti in unica soluzione o dilazionati.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali trovano applicazione le disposizioni vigenti nelle singole materie.

4. Tutte le attività gestorie previste dal presente regolamento sono di competenza dei Responsabili delle Aree interessate.

5. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente Regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

## Art. 2

### Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.

2. Possono beneficiare del pagamento rateale e/o della dilazione del debito:

a) le persone fisiche che si trovano **in situazioni di obiettiva indigenza**, per debiti di importo pari o superiore **ad €. 50,00**;

b) le persone fisiche, le ditte individuali, le società ed enti che si trovano **in una condizione di temporanea difficoltà economica**, per debiti di importo pari o superiori **ad € 500,00**;

3. Le situazioni di obiettiva indigenza di cui al precedente comma 2, lett. a) dovranno essere attestate mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale del Comune di Laurito.

4. Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

4. Si considerano requisiti soggettivi:

a) perdita di un reddito nel nucleo familiare occorso nell'anno in cui è dovuto il pagamento;

b) il sopravvenuto precario stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

c) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1, dei termini e con le modalità poste originariamente.

### **Art. 3**

#### **Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento**

1. La rateizzazione e/o la dilazione del pagamento può essere concessa, su richiesta motivata del contribuente, in presenza dei requisiti previsti all'articolo precedente.
2. La rateizzazione e/o la dilazione non sono consentite:
  - quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare ovvero con il fermo amministrativo.
3. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. La rateizzazione e/o la dilazione deve essere richiesta per la sorta capitale e per gli interessi già maturati.

### **Art. 4**

#### **Modalità di rateizzazione e/o dilazione**

1. La rateizzazione potrà essere concessa in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito esistente fino al momento della domanda, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge.
2. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti alla medesima tipologia di entrata: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. Le rate saranno determinate tenendo conto dei criteri di cui agli artt. 2 e 3 e delle seguenti fasce di debito:
  - a) per le persone fisiche in **situazione di obiettiva indigenza**:
    - debiti da 50,00 a 500,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate mensili;
    - debiti da 500,01 a 1.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate mensili;
    - debiti da 1.000,01 a 2.500,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate mensili;
    - debiti da 2.500,01 a 4.000,00 euro: fino ad un massimo di 30 rate mensili;
    - debiti oltre i 4.000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate mensili.

b) le persone fisiche, le ditte individuali, le società ed enti che si trovano **in una condizione di temporanea difficoltà economica**:

- debiti da 500,00 a 2.500,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- debiti da 2.500,01 a 5.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- debiti da 5.000,01 a 10.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- debiti da 10.000,01 a 20.000,00 euro: fino ad un massimo di 30 rate mensili;
- debiti oltre i 20.000,01 euro: fino ad un massimo di 36 rate mensili.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

6. La dilazione dei pagamenti dovuti può essere disposta con differimento del termine originario fino ad un massimo di 6 mesi, con applicazione degli interessi legali.

7. Al debitore cui è stata concessa la dilazione di pagamento, su richiesta può essere concessa la rateizzazione, sussistendone tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

8. Il soggetto interessato ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.

## **Art. 5**

### **Interessi**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e/o dilazionato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti, unitamente all'importo rateizzato e/o dilazionato, alle scadenze stabilite.

## **Art. 6**

### **Domanda di concessione**

1. Il contribuente che, ricorrendo le condizioni di cui al presente regolamento, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione e/o dilazione del debito, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio comunale competente.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione o dilazione e del relativo importo dovuto;
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione e/o la dilazione del debito;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, contratto di vendita o altro obbligo contrattuale, provvedimento di concessione ecc.);

3. Relativamente alle rateizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del presente regolamento, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall'assistente sociale del Comune di Laurito da cui risulti lo stato di obiettiva indigenza del richiedente e del suo nucleo familiare.

4. Relativamente alle rateizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del presente regolamento, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione idonea a consentire la verifica della condizione di temporanea difficoltà economica (es., bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi).

4. La domanda può essere consegnata dal richiedente, unitamente alla prescritta documentazione, direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure trasmessa tramite posta ordinaria o PEC, allegando copia fotostatica del documento di identità.

## **Art. 7**

### **Procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'Area di volta in volta interessata.
2. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto richiesto.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito, con conseguente obbligo all'immediato pagamento del debito.

## **Art. 8**

### **Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione di pagamento deve essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni e con le modalità contenute nel medesimo provvedimento.
4. Il provvedimento motivato di diniego è comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 9**

#### **Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e può essere oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, con ogni altra conseguenza di legge.

### **Art. 10**

#### **Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di due rate**

1. In caso di mancato pagamento di due rate:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

### **Art. 11**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Su istanza del debitore, cui sia già stata concessa una rateizzazione, è possibile disporre nuova rateizzazione sulla base del presente regolamento.

### **Art. 12**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

### **Art. 13**

#### **Pubblicità**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio on line, anche sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni Generali", sottosezione "Atti Generali".

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare che l'approva.